

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DON FRANCESCO MOTTOLA ETS"**

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DON FRANCESCO MOTTOLA ETS".

La Fondazione ha sede in Tropea (VV).

Art. 2

Scopo

La Fondazione, per concorrere a mantenere viva la memoria di Don Francesco Mottola, il quale dedicò la sua vita a lenire le sofferenze, ha lo scopo di contribuire a sostenere le determinazioni personali e collettive a favore della crescita complessiva degli esseri umani e della comunità civile, svolgendo a tale scopo attività di beneficenza e formazione.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare persegue le seguenti attività aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altre organizzazioni non lucrative che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. Essa mette i propri mezzi a disposizione anche di iniziative private miranti, con opere concretamente idonee, a contrastare la caduta della qualità dei rapporti interpersonali e la mancanza di meccanismi positivi di identificazione sociale che colpiscono la persona creando situazioni di marginalità sociale.

Art. 3

Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo ed in particolare esso è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale irriducibile pari a lire 201.386.640 (duecentounomilionitrecento-ottantaseimilaseicentoquaranta) indicato nell'art. 5 dell'Atto costitutivo, pari a euro 104.000;

R. Mottola



- dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dai lasciti, dalle liberalità e dagli introiti di qualsiasi genere non destinati espressamente dal dante causa alle spese di esercizio;
- dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato la destinazione al patrimonio.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- ☐ i redditi derivanti dal patrimonio;
- ☐ le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 5

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- ☐ Il Consiglio Direttivo;
- ☐ l'Organo di Amministrazione;
- ☐ l'Organo di Controllo.

Art. 7

Composizione e nomina del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a diciannove ivi compresi di diritto i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni. I membri sono rinnovabili. La nomina dei suoi membri aggiuntivi compete al Consiglio di Amministrazione.

Qualora siano disponibili, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo gli ex Presidenti e i Superiori degli Oblati fondati da Don Mottola.

Per la sostituzione di qualsiasi membro che venga a mancare nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede scegliendo a maggioranza tra le persone fisiche o in rappresentanza delle persone giuridiche che abbiano sostenuto con particolari contributi la Fondazione. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione assumono anche la carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione successivi ai primi e dell'Organo di Controllo;
- b) esamina il bilancio annuale della Fondazione sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della relazione predisposta dall'organo di controllo;
- c) approva la relazione morale ove redatta dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 9

Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta con la più ampia libertà di forma (con lettera

raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria, fax, telegramma o altri mezzi tecnologici), con un preavviso di almeno otto giorni dalla data di convocazione, salvo il caso di convocazione urgente da farsi con i medesimi mezzi almeno 48 ore prima, da inviarsi a tutti gli aventi diritto. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno. Il luogo di riunione può essere diverso dalla sede sociale.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

L'adunanza può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e il presidente e il segretario della riunione, se nominato, provvederanno alla formazione e sottoscrizione della adunanza. Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e legittimazione degli intervenuti a distanza e dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto.

Art. 10

Composizione e nomina dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da sei membri i quali durano in carica tre anni.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 21 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

k) nominare i membri del Consiglio Direttivo;

l) far redigere la "relazione morale";

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

L'adunanza può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati purché siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione della adunanza e che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti a distanza e che siano indicate nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 11 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 13

Decadenza e esclusione del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
3. il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 14

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 15

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 16

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre giorni.

Art. 17

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 18

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 19

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 20

Premio don Mottola

La Fondazione, inoltre, istituisce il "Premio don Mottola", a cadenza annuale, il cui espletamento è affidato a un comitato organizzatore composto da sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione previa l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il comitato Premio elegge nel suo seno il presidente ed il segretario. Esso dura in carica due anni ed i membri sono rinnovabili per conferma da parte del Consiglio Direttivo.

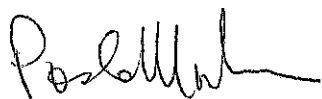
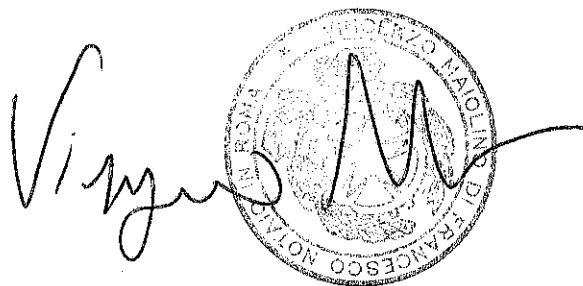
Sono compiti del comitato:

1. definire il premio da conferire;
2. elaborare ed approvare il regolamento di attuazione;
3. nominare la giuria;
4. organizzare ed effettuare le manifestazioni deliberate.

Art. 21

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.
Roma, 31 luglio 2023